



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 20
 in data: 28.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** addi **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21.00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Bettinelli Barbara	Presente	
2 – Barbieri Corrado	Presente	11 – Marazzi Daniele	Presente	
3 – Della Noce Adriano	Presente	12 – Fortini Brian	Presente	
4 – Vailati Roberto	Presente	13 – Rotigliano Alice	Presente	
5 – Spinelli Umberto	Presente			
6 – Aschedamini Marianna	Presente			
7 – Lorenzetti Francesca Valentina	Presente			
8 – Deias Sergio	Presente			
9 – Comandulli Simona	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE: _____

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
MARINA CRISTIANI



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 27.07.2020;

VISTO il D.Lgs. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.Lgs. n.152/02006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1.Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1,lett.b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2.Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett.b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuoriuso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art.184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art.183 e dell'art.184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani,

in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio se sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art.184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art.198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI, con decorrenza 01.01.2021;

CONSIDERATO che con l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41 il termine per l'approvazione del PEF 2021, delle Tariffe e regolamento TARI è stato differito al 30.06.2021

ESAMINATO l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (allegato **A**);

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI ed alla Legge 212/2000 e Regolamento Comunale "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 267/2000, **allegato B**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), **allegato A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro il termine del 30/06/2021;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella sezione dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BONAZZA ARIES



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA MARANO

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, . .
20 LUG 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ATTILIA DELLA TORRE

Attilia della Torre

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE